



**COMUNE DI VERGIATE  
(PROVINCIA DI VARESE)**

**CAPITOLATO D'ONERI**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E  
RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE,  
LIMITATAMENTE ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E PUBBLICHE AFFISSIONI PER  
IL COMUNE DI VERGIATE PER ANNI CINQUE- CIG: BBA7EFE51C**

## **Allegato 1.1**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alle esposizioni pubblicitarie, compresa la materiale affissione dei manifesti, di cui all'articolo 1 comma 819 lettera b) della Legge 27 dicembre 2019 n° 160 e successive modificazioni.
2. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione, pertanto, può essere sospeso od abbandonato.
3. Il servizio in concessione comprende le attività collegate, propedeutiche e strumentali ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La gestione del servizio di cui al comma 1 è affidata al Concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e/o il rinnovamento ed incremento degli stessi, nel territorio del Comune di Vergiate e di proprietà dello stesso.
5. I servizi devono essere svolti nel rispetto dei regolamenti del Comune di Vergiate di volta in volta vigenti e della normativa di settore vigente.
6. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari previsto all'art. 53 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato membro dell'Unione Europea a norma dell'art. 52 comma 5 lett. b) n. 2 del D.Lgs. 446/1997. I requisiti di idoneità professionale summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.
7. Il concessionario elegge proprio domicilio legale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dal registro INIPEC. Ogni modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere tempestivamente comunicata al committente, che rimane esonerato da qualsivoglia responsabilità qualora il concessionario non vi provveda tempestivamente. Tutte le comunicazioni effettuate tramite PEC hanno pieno valore legale a qualsiasi effetto di legge.

### **ART. 2 DURATA**

1. La concessione ha durata di 60 (sessanta) mesi, con decorrenza dal 01.07.2026 sino al 30/06/2031 ovvero, se l'aggiudicazione è successiva al predetto termine, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Al termine del contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo contraente e per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, il Concessionario uscente, è tenuto a prorogare il contratto stesso, alle medesime condizioni, fino a un massimo di 6 mesi o del diverso termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente. L'esercizio di tale facoltà da parte del Comune è comunicato al Concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
3. Alla scadenza del periodo di gestione, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta, fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi in ordine agli obblighi di rendicontazione ed adempimenti connessi e conseguenti.
4. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'entrata oggetto della concessione stessa senza trasformazione in diversa entrata.
5. È escluso ogni tacito rinnovo

### **ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE**

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato complessivo della presente concessione per la durata complessiva di cui all'articolo 3 del presente capitolato comprensiva della proroga tecnica, è quantificato in € 95.287,95.

## **Allegato 1.1**

2. Il valore complessivo della concessione è calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara, del 22%, soggetto a ribasso, oltre iva ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni da calcolarsi, sulle somme a qualsiasi titolo effettivamente riscosse relative al servizio come definito all'art 1 comma1 del presente capitolato al netto dei rimborsi effettuati.
3. L'importo di cui al punto precedente è da considerarsi un valore di stima per la particolarità dei servizi oggetto del presente capitolato, non potendosi prevedere con certezza l'entità esatta delle riscossioni. L'aggiudicatario non potrà avanzare nessuna pretesa in caso di diminuzione dell'importo ad esso spettante rispetto a quanto complessivamente stimato.
4. La presente concessione non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

### **ART. 4 – CONSEGNA DEL SERVIZIO**

1. La concessione decorre dal 01/07/2026 se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. È in facoltà dell'Ente concedente procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

### **ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO**

1. Il servizio viene remunerato ad aggio sulla riscossione complessiva, calcolato sulle somme a qualsiasi titolo effettivamente riscosse relative al servizio come definito all'art 1 comma1 del presente capitolato al netto dei rimborsi riconosciuti agli utenti e delle spese per notifiche e procedure cautelari ed esecutive. In applicazione dell'esclusiva ad esso conferita, le somme eventualmente incassate dal Comune direttamente o tramite altri soggetti concorreranno all'imponibile lordo su cui calcolare l'aggio.
2. Le somme incassate a titolo di rimborso di spese rimarranno di competenza esclusiva del Concessionario.
3. L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura percentuale quale risulta dall'esito del procedimento di gara. L'aggio posto a base di gara, soggetto al ribasso, è stabilito nella misura del 22 %.
4. L'aggio è unico per tutte le entrate affidate in concessione, di cui al presente capitolato.
5. L'aggio è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, e di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso ed è remunerativo di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, così come previste dal presente Capitolato, senza che possa essere previsto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.
6. Le spese di notificazione degli avvisi di accertamento esecutivi e degli atti successivi di riscossione coattiva e le spese ed i diritti per le procedure cautelari ed esecutive di cui all'art. 1, comma 803, lett. b) della L. 160/2019, anticipate dal Concessionario ed imputate agli utenti a norma di legge sono rimborsate dal Comune al Concessionario stesso relativamente alle somme affluite nel conto corrente comunale, nella misura tempo per tempo vigente, attualmente fissata al Capo II del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 "Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva". Tali spese non potranno essere addebitate al Comune neanche in caso di scarico per inesigibilità, essendo integralmente trasferito al concessionario il rischio operativo della concessione.
7. L'ammontare delle riscossioni su cui calcolare l'aggio va assunto al netto delle spese di cui al comma precedente.
8. L'invito bonario di pagamento di cui al successivo art. 10 comma 14 o altre comunicazioni non attinenti alla fase di riscossione coattiva inviate ai soggetti passivi che non necessitano di formale notificazione devono essere effettuate a spese del Concessionario via Pec ai domicili digitali eletti o agli indirizzi ini-Pec registrati presso la Camera di Commercio ovvero, qualora i dati indicati non siano disponibili, per posta ordinaria. In tali casi, il Concessionario non ha diritto al rimborso delle spese di spedizione degli avvisi bonari né da parte del debitore, né da parte del Comune.

## **Allegato 1.1**

9. Nel caso di affissioni di carattere commerciale urgenti, il concessionario ha diritto integralmente alla maggiorazione per diritto di urgenza nella misura stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. La maggiorazione non concorre alla determinazione dell'aggio.
10. Tutte le spese di qualsivoglia natura, nessuna esclusa o eccettuate inerente la presente concessione ivi comprese le spese di contratto, sono ad esclusivo carico del Concessionario così come a titolo esemplificativo le spese relative agli stampati, bollettari, materiali di cancelleria, nonché quelle derivanti da eventuali ricorsi amministrativi o procedimenti giudiziari.
11. Il concessionario non riceve alcun corrispettivo per le occupazione/affissioni ordinate dall'amministrazione Comunale o dalle altre autorità la cui occupazione/affissione sia esente dal pagamento, come previsto dai regolamenti comunali, ai quali si fa integrale rinvio.
12. Rimangono a carico del Concessionario le spese postali e di notifica relative ad avvisi di pagamento e ad avvisi di accertamento non assolti dal contribuente.
13. Il Concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa risultare l'incasso, un minimo garantito al Comune, a prescindere dalla determinazione e quantificazione dell'aggio di propria spettanza e dalle somme effettivamente riscosse, un importo minimo garantito pari all'80% del gettito medio riscosso nel triennio, 2025-2023-2025, quantificato in € 63.000,00 per ciascun anno della concessione.
14. Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni relative a ciascun anno di concessione non raggiunga il minimo garantito annuo, il Concessionario è tenuto a versare al Comune, entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.
15. In caso di tardivo versamento delle somme dovute al Comune a titolo di minimo garantito, si applica al Concessionario un'indennità di mora calcolata al tasso d'interesse legale.
16. In caso di mancato versamento delle somme di cui sopra il Comune, previa diffida, procede all'incameramento della cauzione.
17. Tutte le somme introitate dal Comune o dal Concessionario uscente, anche in caso di avvio della gestione in corso d'anno, aventi ad oggetto le entrate di cui al presente capitolato, concorreranno alla formazione del minimo garantito indicato al comma 13 a favore della nuova concessione, a cui non verrà riconosciuto l'aggio indicato al comma 2.
18. Per il perseguimento del pubblico interesse in materia di entrate, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario, durante il periodo contrattuale di gestione dei servizi oggetto della presente Concessione, prestazioni aggiuntive o estensione di altri servizi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente, concordandone i termini e le condizioni contrattuali.
19. Il corrispettivo verrà liquidato a fronte di emissione di regolare fattura.
20. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di riscossione nonché ai vigenti Regolamenti Comunali.

### **ARTICOLO 6 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

1. Il Concessionario non può apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta alle tariffe deliberate dal Comune o disposte dalla Legge;
2. L'aggio di spettanza per tutta la durata del contratto non è soggetto ad alcuna variazione se non in forza di una specifica disposizione legislativa eterointegrativa, con portata vincolante, successivamente intervenuta. Per tale ragione non è previsto alcun incremento ISTAT né alcuna revisione del prezzo, trattandosi di concessione nella quale il rischio operativo del costo dei fattori produttivi (corso del personale, costo del materiale di consumo, utenze, costi generali di commessa...) è ad esclusivo rischio operativo a carico del concessionario.
3. L'equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione è dimostrato dal Piano Economico-finanziario (PEF) – allegato all'offerta di gara.
4. È prevista la revisione del Piano Economico Finanziario (PEF) esclusivamente al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione a eventi straordinari e imprevedibili.

## **Allegato 1.1**

5. La richiesta di revisione da parte di entrambe le parti, al fine di ristabilire l'originario equilibrio contrattuale, deve essere presentata per iscritto

### **ARTICOLO 7 –VERSAMENTI DELLE RISCOSSIONI**

1. I versamenti vengono effettuati dai contribuenti mediante il sistema di PagoPA. Il Concessionario è tenuto ad effettuare tutte le implementazioni software necessarie per consentire al cittadino di effettuare i pagamenti a mezzo del sistema PagoPa o, in caso di successive modifiche e integrazioni, del sistema di pagamento che sarà adottato dal Comune, nonché a sviluppare l'integrazione con il gestionale finanziario dell'Ente per tutta la parte di riconciliazione finanziaria.
2. Il Comune fornisce al Concessionario la visibilità degli specifici conti al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione, La rendicontazione deve essere concordata con il Comune, anche al fine di un corretto accertamento delle entrate incassate al bilancio comunale.
3. Le parti potranno, in corso di contratto, concordare differenti modalità di riscossione delle entrate in esame nel rispetto della normativa e dell'evoluzione delle modalità di pagamento ammesse. Sono escluse attività di incasso diretto da parte del Concessionario.
4. Qualora, per cause non imputabili allo stesso, gli venissero versate da parte dell'utenza, a qualunque titolo, somme derivanti dall'attività di gestione del servizio, le stesse dovranno essere riversate al Comune, entro e non oltre il ventesimo giorno del mese successivo.
5. Entro il giorno 10 di ogni mese il Concessionario versa e rendiconta eventuali versamenti erroneamente a lui eseguiti mediante altri canali di riscossione anomali.

### **ART. 8 RENDICONTAZIONE**

1. Il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre precedente, evidenziando, per ciascuna entrata in concessione:
  - a) prospetto analitico delle somme incassate, dettagliato per singola posizione e distinte per canone su esposizioni pubblicitarie temporanee, permanenti, diritti sulle pubbliche affissioni, e per canone occupazione permanente e relative componenti, temporanea e relative componenti e canone mercatale, quando affidate.
  - b) i rimborsi riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel trimestre precedente, al fine della rideterminazione dell'aggio già riconosciuto dall'Ente;
  - c) le spese anticipate per notifiche e procedure esecutive e/o cautelari di cui all'articolo 5 comma 5 al fine di ottenerne la restituzione nei limiti di quanto confluito nei conti correnti comunali;
  - d) l'aggio dovuto, per anno di riferimento e per le diverse componenti del canone;
  - e) in sede di rendiconto relativo al mese di dicembre, la quota di minimo garantito dell'anno in corso messo a confronto con le riscossioni realizzate, per la definizione dell'eventuale somma da corrispondere a conguaglio;
2. Entro il giorno 31 gennaio relativamente all'annualità precedente il Concessionario deve presentare, per ciascuna entrata, in forma separata, mediante produzione di stampa o estratto informatico dei dati:
  - a) un prospetto analitico dello stato della riscossione di ogni singola posizione del contribuente.
  - b) un prospetto analitico delle partite pendenti al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
  - c) una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.

### **ART. 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, con le modalità definite dall'art. 53 comma 4 dello stesso decreto, a garanzia della stipula del contratto, degli obblighi assunti e dell'eventuale obbligo di

## **Allegato 1.1**

risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario, è tenuto a costituire e presentare, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita garanzia definitiva conforme allo schema tipo vigente, con le forme previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, nella misura del 5% (cinque) del valore stimato della concessione.

2. La garanzia definitiva, da presentarsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere le seguenti clausole:
3. validità pari alla durata del contratto maggiorata di 6 mesi (sei mesi);
4. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
5. la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente;
6. l'espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C.
7. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello sviluppo Economico e non saranno accettate polizze difformi.
8. Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla garanzia prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
9. L'Ente ha il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 117 D.Lgs. 36/2023, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto.
10. Qualora il Comune si avvalga in tutto o in parte della cauzione, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrarla entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di escussione. In caso contrario, il Comune procede al reintegro automatico della cauzione escussa a valere sui ratei di corrispettivo da erogare.
11. La precitata cauzione verrà svincolata al termine della stessa solo successivamente all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti alla concessione e della riconsegna delle banche dati e degli impianti
12. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a garantire il servizio.
13. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza del provvedimento di affidamento della concessione.

### **ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente e sostenendo tutte le correlate spese, senza rivalsa alcuna nei confronti del concedente. Il servizio oggetto della presente convenzione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, anche ai fini del contenzioso;
3. Il Concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura ed entrambi devono avere i requisiti di cui al Decreto 13 aprile 2022, n. 101. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.
4. Il Concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. - GDPR 2016/679 e ss.mm.ii.
5. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del Dlgs. n. 81/08.
6. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi da 2 a 5 devono essere comunicate al Comune alla

## Allegato 1.1

data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.

7. Il Concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con il Comune le specificità.
8. Il Concessionario si obbliga ad istituire un apposito ufficio così come specificato nell' art 15 del presente capitolato.
9. Il Concessionario si obbliga a realizzare e tenere costantemente aggiornate le banche dati, informatizzate e cartacee, delle entrate oggetto di concessione, complete di tutte le informazioni relative agli utenti, ai mezzi pubblicitari installati e, quando assegnate in concessione, alle occupazioni di suolo pubblico, anche mercatali, al fine di consentire una rapida identificazione, localizzazione e rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile sia per soddisfare le esigenze di estrapolazione dati ai fini statistici e previsionali.
10. Il Concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il Concessionario si obbliga, nel corso della concessione, a richiesta dell'Ente, ed in ogni caso entro 15 giorni dal termine della concessione, a fornire, secondo il formato da concordare con l'Amministrazione e comunque in formato aperto e/o riutilizzabile, la banca dati delle fattispecie soggette ad imposizione e dei soggetti obbligati al pagamento, complete, distinte e leggibili per ciascuna entrata affidata. Si impegna inoltre ad attivare, con modalità internet o altra modalità concordata, un accesso per la consultazione sincrona del gestionale del canone. Ogni onere relativo all'attuazione del presente punto è a carico del Concessionario.
12. Il Concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate dal Comune.
13. Il Concessionario subentrante si obbliga a portare a termine le procedure iniziate nella precedente gestione (compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i canoni alla precedente gestione, ed eventuali gestioni residue relative al canone unico occupazione suolo, quando affidato) e trasferite con apposito verbale di consegna.
14. Il Concessionario si obbliga ad inviare ai soggetti passivi almeno 20 giorni prima della scadenza annuale, invito di pagamento bonario scritto allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente, a richiesta concordato con l'Ente, in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce, della tariffa e dell'importo dovuto. In tale preavviso devono essere indicati e quantificati gli oneri aggiuntivi (sanzioni ed interessi) applicabili in caso di ritardato pagamento e le eventuali modalità di ravvedimento operoso adottate dal Comune, l'ufficio di riferimento del Concessionario, con tutti i recapiti necessari a facilitare un contatto, ed ogni altra indicazione utile a garantire la qualità del servizio reso, anche su indicazione del singolo Comune. L'invito deve essere accompagnato dal modello di pagamento prestampato per l'assolvimento del versamento. Tale invito ed altre eventuali comunicazioni agli utenti devono essere inviati a spese del Concessionario.
15. Il Concessionario provvede direttamente alla gestione delle attività di accertamento, di riscossione, anche coattiva, assume la difesa in giudizio in caso di contenzioso, dispone i rimborsi e sottoscrive i relativi provvedimenti, con le modalità previste all'art. 17 del presente capitolato, e ai piani di rateizzazione delle entrate in concessione, secondo le norme previste dai regolamenti del singolo Comune, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune.
16. Il Concessionario si obbliga a ricevere gli eventuali reclami dei soggetti passivi, che dovranno essere trasmessi tempestivamente, in copia, al Comune con le relative risposte date agli interessati.
17. Nell'espletamento del servizio il Concessionario predispone a proprie spese gli stampati, i registri, gli eventuali bollettari, la modulistica da mettere a disposizione degli interessati e quanto altro necessario.

## **Allegato 1.1**

18. Il Concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunicazione in forma scritta relativa a tutte le situazioni rilevate nell'ambito della propria attività che possano costituire violazioni ai regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
19. Il Concessionario adegua prontamente la propria modalità gestionale alle riforme legislative, indipendentemente dal recepimento delle stesse nel regolamento comunale di attuazione.
20. A norma dell'art. 1 comma 1-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Concessionario, nell'espletamento del servizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo richiamato.

### **ART. 11 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio.
2. Il concessionario è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno) che tenga indenne il Comune per rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni necessaria a garantire idonea copertura di qualsiasi danno e/o infortunio possano a chiunque derivare, a persone e cose proprie e/o terzi in dipendenza dell'espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento o comunque da esso dipendente o ad esso connessa.
3. Il Concessionario dovrà mantenere attiva la copertura assicurativa anche per i successivi sei mesi dalla conclusione del contratto.
4. La copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione/00 euro) per sinistro, persona e cosa ed includere i danni a terzi derivanti dalla cattiva manutenzione dell'impiantistica affissionale.
5. L'affidatario terrà completamente sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi, sia per danni a persone e cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, nonché per le attività del personale proprio nell'ambito dell'espletamento del servizio stesso.
6. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione.
7. In ogni caso il Concessionario è tenuto a risarcire qualsivoglia danno, che non sia coperto dall'assicurazione, per esempio entro i limiti della franchigia.

### **ART. 12 –IMPIANTI AFFISSIONISTICI**

1. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni di proprietà comunale esistenti alla data di stipula del presente contratto, nella consistenza che verrà indicata nel verbale di consegna.
2. Il Concessionario deve predisporre, un progetto di piano generale degli impianti, sulla base di un processo interattivo con i servizi comunali competenti, secondo l'iter e le modalità risultanti dall'offerta tecnica depositata in sede di gara. La presentazione del progetto al Comune dovrà avvenire non oltre 12 mesi dall'affidamento della concessione.
3. Il Concessionario, se richiesto dal Comune, dovrà elaborare una stesura finale del Piano che tenga conto di modifiche e indicazioni specifiche fornite dai servizi tecnici del Comune, prima di procedere all'adozione dello stesso.
4. Il Concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e a effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale. In caso di richiesta di intervento da parte del Comune, il Concessionario è tenuto a provvedere entro 15 giorni lavorativi, ridotti a 5 nel caso di pericolo imminente. Nel caso in cui il Concessionario sia inadempiente, sarà in facoltà del Comune poter intervenire riparando gli impianti di affissione danneggiati, con spese a carico del Concessionario.
5. Il Comune potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, per esigenze straordinarie sopravvenute, disporre la rimozione e/o lo spostamento di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel

## **Allegato 1.1**

territorio e il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni; in ogni caso, il Concessionario, d'intesa con gli uffici comunali competenti, dovrà contestualmente individuare ed installare gli impianti rimossi in altra posizione ed il Piano degli impianti affissionali dovrà essere conseguentemente aggiornato.

6. Gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del Concessionario.
7. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, senza che al Concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal competente Servizio Comunale, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
8. Il Concessionario dovrà provvedere a redigere, al termine di ogni anno, o su richiesta del Comune, ed in ogni caso al termine della concessione l'elenco analitico aggiornato degli impianti almeno in formato elettronico. Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà riconsegnare al Comune, in piena efficienza e manutenzione, tutti gli impianti.
9. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua gestione lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.

### **ART. 13 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa e dei regolamenti comunali vigenti e in particolare del:

- a. DLgs. 15.12.1997 n. 446 e ss.mm.ii.;
- b. DLgs. 15.11.1993 n. 507 e ss.mm.ii.;
- c. Legge 27.12.2019 n. 160 e ss.mm.ii.;
- d. Codice della strada e relative disposizioni di attuazione;
- e. DM (Ministero delle Finanze) 26 aprile 1994 “Disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;
- f. Regolamento comunale di applicazione del canone unico patrimoniale componente pubblicità, pubbliche affissioni e occupazione suolo tempo per tempo vigenti;
- g. Disposizioni regolamentari in materia di collocazione degli impianti pubblicitari;
- h. Regolamento comunale di Polizia urbana;
- i. Norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali, anticorruzione, codice dell'amministrazione digitale.
- j. Ogni ulteriore disposizione regolamentare o dirigenziale concernente la materia.

### **ART. 14 – GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese, con gli obblighi di cui al precedente art. 10 in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.
2. Il Concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di

## **Allegato 1.1**

normativa e tariffarie. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.

3. Il Concessionario deve mettere a disposizione tutte le informazioni sul proprio sito internet che deve essere costantemente aggiornato. Il sito internet deve contenere le informazioni relative alla gestione del servizio che agevolino gli utenti nei contatti (orari, recapiti, ecc..) e nell'acquisizione degli elementi necessari per la determinazione degli obblighi relativi alle entrate gestite, quali ad esempio modalità e scadenze di versamento, oltre all'elenco aggiornato degli spazi destinati alle affissioni.
4. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai soggetti passivi, agendo in collaborazione con gli uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente. Il Concessionario si impegna ad utilizzare moduli e ove possibile sistemi di comunicazione on line.
5. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le tariffe, i regolamenti che disciplinano le entrate date in concessione nonché la carta dei servizi predisposta dal Concessionario entro 6 mesi dalla data di affidamento del servizio. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, oltre alle tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
6. Il Concessionario dovrà conservare presso l'ufficio territoriale, o altro luogo ritenuto idoneo e conforme alle disposizioni in materia di sicurezza e privacy dei dati trattati, tutta la documentazione relativa alla gestione fatti salvi eventuali controlli da parte del Comune, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, la documentazione dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, in formato digitalizzato al Comune che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.
7. Sono fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di qualità del servizio e questionari di soddisfazione per il servizio reso all'utenza.
8. Le domande per la collocazione di insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari continuano ad essere presentate ed istruite dagli uffici comunali competenti secondo normativa di volta in volta vigente le stesse verranno trasmesse al Concessionario per gli adempimenti relativi al pagamento del canone. A carico del Concessionario sono tutti gli eventuali oneri connessi alla realizzazione e alla gestione di procedure informatiche volte a semplificare la trasmissione di dati da e verso il Comune.

### **ART. 15 – RAPPORTI CON L'UTENZA**

- 1 Al fine di garantire che il servizio venga svolto con prontezza, efficienza e senza impedimenti alcuni, il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'obbligo di predisporre e mantenere una sede operativa, posta ad una distanza di non oltre 12 km dal Comune di Vergiate, con la presenza di personale, regolarmente assunto alle proprie dipendenze, in grado di ricevere ed evadere tempestivamente tutte le comunicazioni e le richieste concernenti il servizio di concessione.
- 2 L'ufficio deve essere collocato, strutturato ed organizzato in modo da consentire un agevole accesso all'utenza, con particolare attenzione all'accesso per soggetti diversamente abili.
- 3 In attesa di trovare una sede adeguata il Concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.
- 4 All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura "Comune di Vergiate-Servizio Affissioni Pubblicità – gestione ditta .....", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.
- 5 L'orario di apertura del servizio al pubblico deve essere concordato con il Comune e tendenzialmente deve armonizzarsi con l'orario di apertura degli uffici comunali. Eventuali necessità di modifica dovranno

## **Allegato 1.1**

avere il consenso del Comune.

- 6 L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).
- 7 Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni o disservizi all'utenza potranno essere contestate dal Comune mediante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte, all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi stabiliti al successivo art. 24.

### **ART. 16 – SISTEMA DI RISCOSSIONE**

- 1 Il Concessionario deve inviare agli utenti, anche a mezzo pec, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di pagamento, un preavviso di scadenza per il pagamento annuale del canone componente pubblicità e, per il Comune affidatario, del canone occupazione suolo pubblico e mercatale, secondo le modalità previste al precedente articolo 10.
- 2 Nell'avviso dovrà essere allegato il modello di pagamento PAGOPA da utilizzarsi per il versamento.
- 3 Il Concessionario ha diritto alla ripetizione, nei confronti dei soggetti debitori, delle spese relative alla notifica degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, delle spese relative al costo correlato all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore nella misura attualmente prevista dal Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 14 aprile 2023.
- 4 Il Concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, ulteriori forme di pagamento rispetto a quelle inizialmente stabilite.
- 5 Il Concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, eventuali nuove forme di pagamento che il Comune vorrà implementare.

### **ART. 17 – RIMBORSO AGLI UTENTI**

- 1 Il Concessionario cura l'istruttoria relativa alle eventuali istanze di rimborso presentate dagli utenti, al fine di verificarne la fondatezza; eventuali istanze pervenute erroneamente al Comune saranno tempestivamente trasmesse al Concessionario.
- 2 In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, il Concessionario dovrà notificare via PEC al Comune la relativa istruttoria almeno 90 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso.
- 3 Il Comune si impegna ad effettuare la materiale restituzione degli importi indebitamente versati, mediante emissione del mandato di pagamento a favore degli utenti, dandone immediata comunicazione al Concessionario ai fini della notifica dei relativi provvedimenti di rimborso e delle necessarie operazioni contabili per il conguaglio dell'aggio già riconosciuto.

### **ART. 18 – PERSONALE**

- 1 Il Concessionario deve disporre di mezzi e personale adeguato, per numero e competenza, a garantire il regolare e corretto svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, in modo che gli stessi si svolgano con prontezza, efficienza, obbligandosi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo ove si svolge il servizio. Provvede, inoltre, a proprie spese e cura, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge e alla osservanza di tutte le norme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
- 2 Il Concessionario, nella gestione del servizio, adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
- 3 La nomina del personale da adibire alla gestione spetta al Concessionario. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune se non previsto da disposizioni di legge.
- 4 Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato

## **Allegato 1.1**

dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

- 5 Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altra persona.
- 6 Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.
- 7 Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, viene indicato nel bando il seguente contratto collettivo applicabile: CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

### **ART. 19 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- 1 Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui ai regolamenti comunali e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità esonerandone il Comune.
- 2 Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite così come richiesto dagli utenti.
- 3 Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nell'identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la ricevuta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
- 4 Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario (o datazione), leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
- 5 Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto, deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
- 6 Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.
- 7 Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, alle affissioni degli avvisi e dei manifesti del Comune, ivi compresi quelli inerenti le attività artistiche, culturali e sportive del Comune.
- 8 Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni nei tempi e nei modi previsti dai Regolamenti comunali vigenti in materia.

### **ART. 20 – RECUPERO DELL'EVASIONE**

- 1 Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.
- 2 E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso si riscontrino violazioni, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
- 3 Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali, compresi i giudizi in Cassazione.

### **ART. 21 – SUB CONCESSIONE. CESSIONE DEL CONTRATTO**

- 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi

## Allegato 1.1

forma; ogni atto contrario è nullo di diritto

2 È vietato il subappalto del servizio oggetto della presente concessione. In ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione, è consentito il subappalto del servizio limitatamente alle prestazioni accessorie di:

- attacchinaggio;
- installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;
- stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3 Il conferimento in subappalto, anche parziale, o la cessione a terzi, in violazione di quanto previsto al presente articolo, comporta immediata decadenza dalla concessione, con conseguente risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e fatti salvi i danni. Il verificarsi di detta situazione determina l'escussione della garanzia a mezzo del fideiussore, senza la preventiva escussione del debitore principale, a ristoro del disservizio, del risarcimento danni e del rimborso delle maggiori spese comunque denominate che derivassero al Comune per effetto della risoluzione contrattuale.

4 Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

### **ART. 22 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. Il Concessionario uscente non può emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento.

Eventuali somme riscosse dopo la scadenza o cessazione, della concessione, anche se inerenti il periodo di vigenza della medesima, sono di esclusiva spettanza del Comune senza che il Concessionario cessato possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per quanto riguarda le somme riscosse in conseguenza degli avvisi di accertamento esecutivo già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione, per le quali compete al Concessionario cessato il relativo aggio. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante ai fini della riscossione coattiva debbano prendere in carico gli avvisi di accertamento esecutivi già notificati alla data di scadenza della concessione, per le somme riscosse nelle fasi coattive non spetterà alcun aggio al Concessionario già cessato.

2. Il Concessionario uscente deve comunque consegnare al Comune e al Concessionario subentrante, sulla base di apposito verbale, i seguenti elenchi e ogni altro atto in corso di formalizzazione nei confronti dei soggetti passivi, per il proseguimento delle azioni medesime:

- a) elenco degli accertamenti esecutivi notificati e non pagati;
- b) elenco dei solleciti di pagamento in corso;
- c) elenco residuale di eventuali ingiunzioni notificate e non pagate;
- d) elenco delle azioni cautelari in corso (preavviso di fermo, fermo, preavviso di ipoteca, iscrizione ipoteca)
- e) elenco delle azioni esecutive (pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi) in corso;
- f) elenco crediti insinuati al passivo fallimentare.
- g) i corrispondenti esiti di notificazione degli atti sopra elencati ove prevista formale attività di notificazione;
- h) elenco delle istanze di rimborso ancora da evadere;
- h) elenco delle rateizzazioni in corso e delle istanze ancora da evadere;
- i) elenco degli atti relativi alle procedure di contenzioso in corso;
- l) ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio;

3. Il Concessionario è tenuto a trasferire al Comune e direttamente al Concessionario subentrante, all'atto della scadenza della concessione, l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di sé per espressa previsione di legge, in formato aperto, riutilizzabile, concordato e completo anche dei dati di tutte le tabelle del database.

4. Il procedimento di rimborso attivato dal soggetto interessato con apposita istanza e rimasto inevaso al momento del subentro nella gestione del servizio, deve essere concluso dal Concessionario uscente. Per le istanze di rimborso presentate al Concessionario, successivamente alla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune, il nuovo Concessionario gestirà il procedimento e disporrà il

## **Allegato 1.1**

rimborso a favore del soggetto interessato, in base alle modalità operative definite nel presente capitolato; in questi casi, l'aggio già riconosciuto sulle somme rimborsate sarà recuperato nei confronti del Concessionario uscente.

### **ART. 23 – COORDINAMENTO E VIGILANZA**

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze sia per quanto riguarda la pubblicità e le affissioni che l'occupazione suolo pubblico ove ne sia attribuita la gestione e partecipando, quando previsto, all'iter dei procedimenti.
2. Il Concessionario è tenuto:
  - a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e a fornire al Comune tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti nei termini temporali stabiliti dal Comune stesso. Per detti controlli il Concessionario dovrà mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta;
  - b) a tenere costanti contatti con il servizio comunale competente ed informarlo di qualsiasi circostanza rilevante ai fini della gestione del servizio medesimo;
  - c) a segnalare tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio che, ad avviso del Concessionario, costituiscano un impedimento al regolare e puntuale funzionamento dello stesso.
4. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
5. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario anche via pec, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

### **ART. 24 - PENALI**

1. In caso di irregolarità, ritardi o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del servizio che vanno da un minimo di € 50,00 ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 9 del presente capitolato.
2. In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario, si applica l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 nella misura minima prevista, commisurata alla prestazione contrattuale.
3. Nel caso di omissione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Concessionario, si applica l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 in misura proporzionata alla gravità dell'omissione e commisurata alla prestazione contrattuale.
4. A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti fattispecie assoggettabili alle penali di cui ai commi precedenti:
  - a. Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal timbro a calendario il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
  - b. Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
  - c. Affissione di manifesti senza timbro a calendario € 50,00;
  - d. Mancata redazione e consegna del Piano generale degli impianti di cui all'art. 12 comma 2 del presente capitolato per causa imputabile al Concessionario € 100,00;
5. Per ogni altra fattispecie non contemplata, la penale verrà determinata dal Responsabile preposto, nei limiti di cui ai precedenti commi, in relazione alla gravità della violazione.
6. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

## **Allegato 1.1**

7. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 23 comma 5.
8. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale.
9. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al DM (Ministero delle Finanze) 14/06/2023 e s.m.i.
10. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela in relazione al danno subito.
11. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

### **ART. 25 – DECADENZA E REVOCA**

1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla concessione nei casi disciplinati dagli art. 14 e 16 del D.M. 13/04/2022 n. 101;
2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'articolo 15, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza della gestione.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del Concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolazione contabile. Il Comune procederà alla pronuncia della decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti, il Comune dichiara la decadenza della concessione.
- 4 In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.
- 5 In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, scorrendo la graduatoria come risultante dall'esperimento della procedura di gara, fino a individuare il primo disponibile.
- 6 7. Restano ferme le disposizioni in materia di revoca di cui all'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

### **ART. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Ferma restando l'ipotesi di decadenza e/o revoca di cui al precedente art. 25, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) mancato versamento delle somme dovute a titolo di minimo garantito annuale;
  - b) apertura del procedimento di concordato preventivo, liquidazione giudiziale (ex fallimento), di stato di insolvenza e conseguenti atti di sequestro, di pignoramento, ecc...a suo carico;
  - c) contestata inosservanza degli obblighi di manutenzione ed eventuale ripristino della dotazione di impianti affissionali
  - d) Interruzione per qualunque causa del sistema di riversamento delle riscossioni eventualmente ed eccezionalmente che dovessero essere incassate sul conto del Concessionario, fatte salve le disposizioni del codice penale e procedura penale;
  - e) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
  - f) Interruzione del servizio senza giusta causa;
  - g) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente

## **Allegato 1.1**

capitolato.

- h) Violazione, da parte dei collaboratori dell'Impresa aggiudicataria, degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, derivanti dal Codice di comportamento.
  - i) ogni altra inadempienza contrattuale grave intendendosi per tale l'inadempimento dettato da colpa grave, negligenza, imperizia del Concessionario, che, seppure idoneo a provocare un danno risarcibile, impedisce il proseguimento della concessione.
2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi commi 4, 5 e 6 del precedente art. 25.
  3. Trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto di concessione di cui all'articolo 190 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 commi 4 e 5 del presente capitolato.

### **ART. 27 –CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro competente secondo la normativa vigente.

### **ART. 28– RICORSI**

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti esecutivi, agli atti di riscossione coattiva ai provvedimenti emessi a carico dei soggetti debitori, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia oggetto del presente contratto spetta al Concessionario.

### **ART. 29 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Concessionario assume, ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3 e successive integrazioni e modificazioni, l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente capitolato. Si applicano le disposizioni e prassi tempo per tempo vigenti in materia.
2. Le clausole di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli.
3. Il DURC negativo del Concessionario sarà causa ostativa a qualsiasi forma di pagamento nei suoi confronti.

### **ART. 30 – TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA**

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti consentono il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
2. Il Concessionario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione.
3. Le notizie relative all'attività del Comune, comunque venute a conoscenza del personale del Concessionario e/o dal medesimo incaricato in relazione all'esecuzione del contratto, e le informazioni che transitano attraverso le apparecchiature di rilevazione, elaborazione, trasferimento, archiviazione dati, non debbono in alcun modo e in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate da parte del Concessionario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente capitolato.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi di segretezza sopra descritti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare al Comune.
6. Con l'aggiudicazione del servizio il Concessionario assume il compito di responsabile del trattamento dei

## **Allegato 1.1**

dati. L'atto di nomina del responsabile del trattamento dati è da considerarsi parte integrante del contratto.

### **ART. 31 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI CODICE DI COMPORTAMENTO DEL COMUNE**

1. Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e ss. mm. ii. (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., e quelli previsti dal Codice di Comportamento interno.
2. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **ART. 32 - L. 190/2012 E D.LGS. 33/2013: OBBLIGHI DI PUBBLICITA'**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che le informazioni relative al presente contratto nonché alla procedura di aggiudicazione soggiacciono alle prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, pertanto i dati di cui trattasi saranno pubblicati sul sito web dell'Amministrazione Comunale in un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

### **ART. 33 INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali è consultabile al seguente *link* <https://www.comune.vergiate.va.it/it/privacy>.

### **ART. 34– NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara e nello "schema di convenzione", si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.